

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - AGGIORNAMENTI

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni.

Termini di versamento

A decorrere dalle fatture trasmesse mediante SdI dall'1.1.2021, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Modalità di versamento e procedure di integrazione dell'imposta

In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24.

L'Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre, procede all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo qualora questa risulti dovuta. Tale informazione viene messa a disposizione entro il 15 del primo mese successivo al trimestre, tramite il servizio web del sito "Fatture e Corrispettivi", in due elenchi distinti:

- "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente potrà procedere a variare i dati comunicati. Di seguito di riepilogano i termini per ciascun trimestre:

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE INTEGRAZIONE	TERMINE VARIAZIONE DATI	TERMINE COMUNICAZIONE IMPORTO DEFINITIVO	TERMINI DI VERSAMENTO	CODICI TRIBUTO
I trimestre 2023	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31/5/2023	2521
II trimestre 2023	15 luglio	10 settembre	20 settembre	2/10/2023	2522
III trimestre 2023	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30/11/2023	2523
IV trimestre 2023	15 gennaio	31 gennaio	15 febbraio	28/2/2024	2524

Semplificazioni per versamenti di importo ridotto

Il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere posticipata in presenza di specifiche condizioni. In particolare:

- se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri risulta ancora pari a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno.